



CITTA' DI SESTO SAN GIOVANNI

Medaglia d'Oro al Valor Militare

SETTORE: Infrastrutture a Rete,
Riqualificazione Urbana, Mobilità

Telefax: 02-2482459/26226010

Prot. Sett. 6169
13 dicembre 2004

AI CONSIGLIO COMUNALE

SEDE

**Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE 09-06-1993 TRA IL
COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E AEM PER L'AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DEL CALORE
(Teleriscaldamento) SUL TERRITORIO COMUNALE**

In data 5 ottobre 1992, il Consiglio comunale di Sesto S. Giovanni ha approvato il testo della Convenzione destinato a regolare i rapporti fra il Comune e l'Azienda Energetica Municipale di Milano (oggi A.E.M. SPA), in ordine alla «Concessione per la distribuzione in esclusiva del gas naturale e del calore (teleriscaldamento) nonché per servizi accessori», tale convenzione è stata successivamente stipulata in data 9 giugno 1993.

Con l'atto di approvazione della Convenzione, il Consiglio comunale ha altresì approvato il testo del «Verbale d'intesa» fra il Comune di Sesto S. Giovanni ed AEM, contenente le modalità di esecuzione e di specificazione della Convenzione medesima.

La durata della concessione ad AEM, è prevista di 30 anni, quindi fino al 30 giugno 2022.

L'intero contenuto del rapporto di concessione nasce sotto l'egida della legge 8 giugno 1990, n. 142, allora disciplinante le funzioni dei comuni e delle province, unitamente alle modalità di gestione e assegnazione dei servizi pubblici locali.

Fra le ipotesi gestionali legittimamente percorribili, il Comune di Sesto ha allora optato per il modulo di «concessione a terzi» con atto unico dei due servizi di distribuzione del gas e del calore (TLR).

Successivamente, la disciplina generale dei servizi pubblici locali è stata più volte modificata (vedi art.35 Legge 350/03 «Finanziaria 2004»)

Dal 1992 ad oggi il servizio di teleriscaldamento non è stato oggetto di nessuna specifica disciplina di settore. La relativa disciplina era ed è rimasta -quindi- nell'alveo e sotto l'egida della normativa generale in materia di servizi pubblici locali («di rilevanza economica», stante l'ultima versione dell'art. 113 del D. Lgs. 267/00).

A differenza del teleriscaldamento, il servizio di «fornitura del gas mediante tubazioni» è stato invece sottratto, nel corso del 2000, dall'ambito di valenza della normativa generale in tema di servizi pubblici locali e assoggettato a specifica disciplina di settore, in attuazione di relativa Direttiva comunitaria.

Tale disciplina settoriale è parte del D. Lgs. 164/00 (cd. Decreto Letta), attuativo della Direttiva 98/30/CE, e il contenuto di essa rientra fra le discipline di settore, espressamente salvaguardate dalla menzionata riforma generale dei servizi pubblici locali.

\\pc458ingrosso\Portale\Relazione per modifica convenzione AEM -al CC (13.12.04).doc



Responsabile del procedimento: Tel. Int.



Pratica trattata da: Tel. Int.

Circa le modalità di assegnazione del servizio, il D. Lgs. 164/00 prevede che le concessioni in essere, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, possano proseguire fino all'esaurimento di un predeterminato periodo transitorio, a seconda dei casi, estendibile fino al limite massimo del 31.12.2010 (art. 15).

Esaurito tale periodo transitorio, il servizio dovrà essere affidato dagli enti locali, «anche in forma associata», «esclusivamente mediante gara, per periodi non superiori a dodici anni» (art. 14).

L'esercizio dell'attività di «vendita» del gas, in quanto interamente liberalizzato in ogni parte del territorio nazionale, esula ormai da ogni discorso in ordine alla scadenza della concessione o all'eventuale riscatto anticipato del servizio.

Per quanto riguarda l'attività di «distribuzione», l'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 164/00 prevede -invece- che «le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ...proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio», mentre «le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione».

Ai sensi del menzionato comma 7, «il periodo transitorio di cui al comma 5 è fissato in cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo può essere incrementato, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:

- a)** un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;
- b)** due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
- c)** due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale».

Per il comma 8, poi, «ove ricorra più di una delle condizioni indicate al comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati». Ex art. 15, comma 9, infine, «le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono mantenute per la durata in esse stabilita ove queste siano state attribuite mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000».

Come ricordato in apertura, AEM gestisce i servizi fornitura di gas e calore nel Comune di Sesto San Giovanni, sulla base di un atto di concessione rilasciato senza preventiva procedura ad evidenza pubblica e, viste le dimensioni e l'assetto proprietario di AEM (oggi AEM GAS Spa), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 del D. Lgs. 164/00, la concessione rilasciatale con riferimento al servizio di «distribuzione» del gas scadrà, ex lege, il 31.12.2009.

«Non oltre un anno prima» di tale scadenza, il Comune dovrà bandire la gara per la selezione del nuovo gestore della rete (fin lì gestita da AEM).

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e vista la recente evoluzione legislativa in materia di disciplina generale dei servizi pubblici locali, potrebbe essere forse problematico anche un eventuale riscatto anticipato del servizio di teleriscaldamento.

Con riferimento all'esercizio di tale servizio, la menzionata evoluzione legislativa in tema di disciplina generale dei servizi pubblici locali ha -tuttavia- profondamente modificato i termini di durata delle eventuali concessioni in essere.

Recita, in proposito, il comma 5-*bis* dell'art. 113 del D. Lgs. 267/00, così come modificato dalla legge 448/01, dal decreto legge 269/03 convertito in legge con modificazioni dalla legge 326/02, nonché dalla legge 350/03: «Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante.

(...) Sono altresì escluse dalla cessazione le concessioni affidate alla data del 1 ottobre 2003 a società già quotate in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore».

Il 30 luglio 2004 la Camera ha approvato, in via definitiva, il cd. Decreto Marzano, convertito successivamente con Legge 23 agosto 2004 n.239, riguardante «Il riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia».

Ai sensi del comma 69 dell'art.1 della citata legge: «La disposizione di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, relativa al regime transitorio degli affidamenti e delle concessioni in essere al 21 giugno 2000, data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, va interpretata nel senso che è fatta salva la facoltà di riscatto anticipato, durante il periodo transitorio se stabilita nei relativi atti di affidamento o di concessione. Tale facoltà va esercitata secondo le norme ivi stabilite. Le gare sono svolte in conformità all'art. 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Il periodo transitorio di cui al citato articolo 15, comma 5, termina entro il 31 dicembre 2007, fatta salva la facoltà per l'ente locale affidante o concedente di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un anno la durata del periodo transitorio, qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse. Nei casi previsti dall'articolo 15, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il periodo transitorio non può comunque terminare oltre il 31 dicembre 2012. E' abrogato il comma 8 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo n. 164 del 2000».

Sicché, in base alle nuove disposizioni di legge:

- 1)** il periodo transitorio base di gestione potenzialmente fruibile da AEM (GAS Spa) si esaurisce al 31.12.2007, salva la facoltà per il Comune di Sesto di prorogare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, per un anno la durata del periodo transitorio (quindi sino al 31.12.2008), qualora vengano ravvisate motivazioni di pubblico interesse;
- 2)** AEM conserva il diritto di incrementare di ulteriori 4 anni il sopra menzionato periodo transitorio base poiché in possesso –prima dell'entrata in vigore del Decreto Marzano- dei requisiti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 15, comma 7, del Decreto Letta;
- 3)** entro il “nuovo” periodo transitorio, il Comune di Sesto potrà in ogni caso riscattare anticipatamente il servizio, corrispondendo in tal caso ad AEM, oltre al valore industriale dell'impianto, anche il mancato profitto (tale condizione è infatti espressamente prevista dalla Convenzione; è «ivi stabilita», come recita il decreto Marzano).

Riassumiamo qui di seguito il quadro generale delle possibili configurazioni del periodo transitorio in materia di distribuzione gas, modificato dalle disposizioni della legge 239/04, così come interpretata dalla Circolare del Ministero delle attività produttive 10/11/04 n. 2355.

	Scadenza	Scadenza con proroga comunale
Società che <u>non</u> hanno realizzato nessun bonus entro il 31.12.2006	31/12/2007	31/12/2008
Società che hanno realizzato entro il 31.12.2006 e dopo l'entrata in vigore del Marzano il bonus sub a) del Letta	31/12/2008	31/12/2009
Società che hanno realizzato entro il 31.12.2006 e dopo l'entrata in vigore del Marzano il bonus sub b) o c) del Letta	31/12/2009	31/12/2010
Società che hanno realizzato <i>prima dell'entrata in vigore</i> del Marzano i bonus previsti dal Letta:		
solo bonus lettera a)	31/12/2008	31/12/2009
solo bonus lettera b) o c)	31/12/2009	31/12/2010
bonus lettera a) + b) ovvero a) + c)	31/12/2010	31/12/2011
bonus lettera b) + c) (caso AEM)	31/12/2011	31/12/2012
bonus lettera a) + b) + c)	31/12/2012	31/12/2013

Ritornando alla fattispecie in esame, un anno prima della scadenza anticipata *ex lege*, il Comune di Sesto potrà dunque:

- 1) riscattare anticipatamente il servizio (prima cioè del decorso del periodo transitorio, fissato *ex lege*);
- 2) bandire contestualmente la gara per l'assegnazione concorrenziale del servizio di distribuzione sulla rete attualmente di proprietà di AEM, riscattato anticipatamente;
- 3) prevedere, sempre contestualmente, le modalità attraverso cui rientrare nella «piena disponibilità» della rete in oggetto;
- 4) addossare al nuovo gestore, in sede di capitolato di gara, gli oneri dovuti ad AEM per la menzionata retrocessione della proprietà (disponibilità) della rete, secondo i parametri di cui all'art. 14 della Convenzione (fra cui rientra anche il mancato profitto).

Alla gara per l'affidamento del servizio potrà partecipare la stessa AEM (GAS Spa), senza alcuna limitazione (art. 15, comma 10, D. Lgs. 164/00).

- **Proprietà della rete di teleriscaldamento e relativi allacciamenti.**

All'atto della concessione -si è detto- non esisteva una rete dedicata al teleriscaldamento.

La concessione per la fornitura del servizio di distribuzione del calore ha avuto quindi ad oggetto anche la progressiva realizzazione delle opere reticolari necessarie all'erogazione del servizio stesso.

Opere che, una volta realizzate, per espressa statuizione convenzionale (art. 6-bis), costituiscono oggetto di proprietà di AEM.

La possibilità di realizzare e di diventare proprietario della rete di teleriscaldamento sussiste -dunque- fino a quando la concessione del servizio resta in vigore.

In base alla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono da approfondire le condizioni/requisiti in capo ad AEM, poiché determinanti sulla scadenza della concessione di distribuzione e gestione del calore (TLR), infatti, in base alla

normativa vigente (sopra richiamata), la scadenza resta quella della convenzione originaria (2022, fatte salve ulteriori modifiche normative) per le Società quotate in borsa che abbiano l'esclusività del servizio, in mancanza, la scadenza (in base alla lettura del comma 5bis dell'art. 113 del D.Lgs. 267/00) risulterebbe essere il 31 dicembre 2006.

Tale normativa, non obbliga gli enti locali a riscattare la proprietà delle reti e degli impianti destinati all'esercizio dei vari servizi, nei casi in cui detta proprietà sia eventualmente in capo a soggetti terzi.

La vigente versione dell'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 267/00 si limita infatti a prevedere che «gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici ...».

Parallelamente, il successivo comma 9 prescrive che «alla scadenza del periodo di affidamento, ..., le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali ... sono assegnati al nuovo gestore», lasciando intendere come vi possano essere *network* anche non appartenenti ai medesimi enti locali.

- Tariffe di vendita gas e calore.

La normativa entrata in vigore successivamente all'atto di stipula della Convenzione non ha inciso sull'aspetto tariffario del servizio di teleriscaldamento.

Nei termini e con le riserve espresse in sede di analisi della Convenzione, restano di conseguenza valide le condizioni tariffarie ivi pattuite.

La normativa entrata in vigore successivamente all'atto di stipula della Convenzione - segnatamente il D. Lgs. 164/00- ha invece profondamente modificato l'aspetto tariffario legato al servizio di somministrazione del gas a livello locale.

Con riferimento a tale servizio, da una tariffa praticata all'utente finale in modo "indistinto", si è passati -come visto- ad un regime tariffario incardinato su due autonome e indipendenti componenti tariffarie: la tariffa di «distribuzione», determinata periodicamente dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e di spettanza del gestore della rete (distributore), e la tariffa di «vendita», sostanzialmente libera e di appannaggio del venditore.

Soggetti, questi (distributore e venditore), necessariamente separati sotto un profilo societario, in ottemperanza ai dettami di cui all'art. 21 del D. Lgs. 164/00.

Alla luce di quanto sopra, se non impossibile da un punto di vista teorico, risulta tuttavia estremamente complesso il mantenimento delle condizioni di fornitura, convenzionalmente pattuite con AEM in favore delle singole utenze comunali (sconto *flat* del 20%).

In considerazione di ciò, in luogo dello sconto tariffario concordato, il Comune di Sesto San Giovanni si è orientato verso la richiesta ad AEM di un canone annuo, calcolato "per equivalente".

- Proroga al periodo transitorio, art.1 c.69 Legge 23 agosto 2004 n.239

Con riferimento anche a quanto fino a qui delineato, si precisa:

- che la convenzione del 09/06/1993 fra il Comune di Sesto San Giovanni ed AEM in materia di concessione dei servizi di distribuzione gas e teleriscaldamento prevede una durata di anni 30 (scadenza 2022);
- che Aem ha ultimato la realizzazione della rete di teleriscaldamento prevista dall'art. 6 della convenzione;
- che il Comune di Sesto S. Giovanni e la Aem hanno ridefinito i termini economici della convenzione ed hanno preso atto, per quanto riguarda il suo servizio di distribuzione del gas, delle normative di settore sopravvenute (D.Lgs. 164/2000 nonché Legge 239/2004), le quali hanno ridotto *ex lege* l'originario termine di scadenza;
- che il Comune, nel riconfermare il contenuto della convenzione 09/06/93, intendente altresì ribadire le scelte di indirizzo strategico e politico a suo tempo effettuate;

- che l'obiettivo principale dato dal Consiglio comunale nella seduta di approvazione della Convenzione del 5/10/1992 rimane il disinquinamento atmosferico, da perseguirsi attraverso la gestione integrata e razionale dell'uso del gas e del teleriscaldamento;
- che la convenzione fissa il principio generale dell'equipollenza dei vettori energetici ed impegna sia il Comune che AEM ad attivare azioni che favoriscono lo sviluppo di vettori energetici meno inquinanti quali il teleriscaldamento;
- che l'art. 1, comma 69, della Legge 23/8/2004, n. 239, ha concesso ai Comuni la facoltà -da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge stessa- di prorogare, «per ragioni di interesse pubblico», di un anno il periodo transitorio base in materia di distribuzione del gas (dal 31/12/2007 al 31/12/2008);
- che il termine per esercitare la facoltà di cui al punto precedente scade entro il 28 marzo 2005
- vista la Circolare del Ministero delle Attività produttive 10/11/2004 -Chiarimenti in materia di affidamenti e concessioni di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 15 del D. Lgs 164/2000, come modificato dall'art. 1, comma 69, Legge 23/8/2004, n. 239;
- vista la comunicazione Aem Gas SpA del 24/06/2004 avente come oggetto "Aem/Comune di Sesto S. Giovanni – Concessione per il Servizio di Distribuzione del gas naturale e del calore, convenzione 09/06/1993;
- vista la convenzione Aem/Comune di Sesto S. Giovanni del 09/06/1993 per la concessione all'Aem dei servizi di distribuzione del gas naturale e del calore;
- viste le allegate proposte di modifiche e di integrazioni alla convenzione 09/06/1993 tra il Comune di Sesto S. Giovanni e l'Aem per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas e del teleriscaldamento;
- che i servizi di distribuzione gas e teleriscaldamento rappresentano sistemi di erogazione dell'energia per usi domestici fra loro potenzialmente concorrenti ed alternativi;

e si ritiene

- che vada, nei termini di legge, quanto più possibile perseguito l'obiettivo dell'unicità soggettiva del gestore dei servizi di distribuzione gas e teleriscaldamento, essendo tale unicità condizione che rende indifferente per il gestore medesimo lo sviluppo sul territorio del servizio di teleriscaldamento;
- che la proroga di un anno del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione gas rappresenti uno strumento per il perseguimento di tale obiettivo, oltre che, come segnalato nella menzionata Circolare ministeriale (punto 6), incentivo al mantenimento del programmato livello degli investimenti di manutenzione e sviluppo della rete;
- che detti obiettivi rappresentino un interesse pubblico per il territorio comunale e che AEM abbia dimostrato, nel decennio di gestione del servizio di distribuzione gas, il possesso dei necessari requisiti, sia economici che tecnici;
- opportuna e motivata l'approvazione delle allegate modifiche ed integrazioni alla Convenzione del 09/06/1993, nonché la proroga di un anno del periodo transitorio di gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 del D. Lgs 164/2000, così come modificato dall'art. 1, comma 69, della Legge 23/8/2004, n. 239.

CONCLUSIONI:

In base a tutto quanto sopra esposto, con riferimento alle scadenze convenzionali di cui alla recente normativa ed alle opportunità offerte dall'infrastrutturazione delle nuove aree in trasformazione, questo ufficio ha condotto nei mesi scorsi numerosi incontri con AEM per modificare l'attuale convenzione sui seguenti -sintetici- punti:

- revisione corrispettivo annuo;
- mantenimento tariffa agevolata per le utenze comunali;
- indicizzazione del corrispettivo per adeguarlo alle estensioni infrastrutturali;
- alternativa allo sportello AEM c/o il Palazzo Comunale, che AEM intende sopprimere;
- proroga concessione, rispetto alle scadenze del periodo transitorio di cui alla recentissima normativa;

ottenendo:

- ✚ corrispettivo annuo totale di € 650.000 (rispetto agli attuali € 60.000 circa);
- ✚ mantenimento tariffa agevolata per le utenze comunali (per il gas sotto forma di "canone equivalente" e per il TLR conferma della riduzione pari al 20%);
- ✚ indicizzazione dei corrispettivi alle variazioni ISTAT ed all'energia consumata dall'utenza;
- ✚ impegno di AEM a trovare forme alternative allo sportello "comunale" per il pagamento delle bollette, non onerose per l'utenza di Sesto San Giovanni (per es. gratuità dei pagamenti effettuati in Posta);
- ✚ proroga di 1 anno della scadenza del 31.12.2007 (anziché 2022, stabilito dalla L. 23.8.04 n.239) per il servizio di distribuzione del gas;
- ✚ corresponsione di un importo "una tantum" pari a € 50.000;

Per tutto quanto sopra esposto, in particolare le premesse di cui al testo (allegato alla presente) di modifica della convenzione e le motivazioni riguardanti la proroga al periodo transitorio di cui all'art.1 c.69 Legge 23 agosto 2004 n.239, con la presente

SI PROPONE:

1. di rilevare l'esistenza dei motivi di pubblico interesse e pertanto di approvare la proroga, pari ad un anno, del periodo transitorio di cui all'art.1 comma 69 della Legge 23 agosto 2004 n.239
2. l'approvazione delle "Modifiche ed integrazioni alla convenzione 09.06.1993 tra il Comune di Sesto San Giovanni e AEM per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale e del calore (teleriscaldamento) sul territorio comunale".

Distinti saluti

Sesto San Giovanni, 13 dicembre 2004

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Carlo Nicola Casati

Allegati:

- a) nota AEM 1 dicembre 2004 (ns. prot. 9 dicembre 2004 n.99113) con assenso al testo riguardanti le "Modifiche ed integrazioni alla convenzione 09.06.1993 tra il Comune di Sesto San Giovanni e AEM per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale e del calore (teleriscaldamento) sul territorio comunale"
- b) nota AEM 24 giugno 2004 (ns. prot. 30 giugno 2004 n.53179)
- c) nota di qs. ufficio 26 aprile 2004 (ns. prot.34924/2069 26 aprile 2004)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA CONVENZIONE 09-06-1993 TRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E AEM PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E DEL CALORE (TELERISCALDAMENTO) SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Infrastrutture a rete, Riqualificazione urbana, Mobilità in data 13.12.2004 - Protocollo di Settore n. 6169 ed accogliendone le motivazioni e conclusioni;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D. Lgs. 18/8/00 n. 267 come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/00 n. 267;

DELIBERA

- 1) di rilevare l'esistenza dei motivi di pubblico interesse e pertanto di approvare la proroga, pari ad un anno, del periodo transitorio di cui all'art.1 comma 69 della Legge 23 agosto 2004 n. 239;
- 2) di approvare le "Modifiche ed integrazioni alla convenzione 09.06.1993 tra il Comune di Sesto San Giovanni e AEM per l'affidamento dei servizi di distribuzione del gas naturale e del calore (teleriscaldamento) sul territorio comunale" allegate (reg 2004/3434).

La delibera è stata approvata all'unanimità con i voti favorevoli dei gruppi: DS, PRC, SDI, FI, UDEUR. Assenti: MARGHERITA, AN, LN.